

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Il ricorrente deduce di avere concluso, in data 12.2.2020, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e di averlo estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata 56/120. Dopo avere inutilmente esperito reclamo in data 12.6.2025, si rivolge all'Arbitro per vedere accolte le seguenti domande: ripetizione degli oneri già versati, per complessivi € 792,98, e della penale di estinzione anticipata, addebitata in misura di € 226,64, oltre al rimborso delle spese legali per € 200,00.

L'intermediario, preliminarmente, chiede sospendersi il procedimento sino alla definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea disposto da Giudici di merito su istanza della capogruppo della resistente, in ragione della rilevanza sostanziale della questione oggetto di rinvio che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze *Lexitor* (C-383/18) e *Unicredit Bank Austria* (C-555/21). Nel merito, contesta che le commissioni di intermediazione e di istruttoria hanno natura non ricorrente. Rispetto a queste ultime, precisa che nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale l'intermediario accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente. Inoltre, l'importo richiesto dal ricorrente a titolo di spese di istruttoria ricomprende anche il costo contrattuale relativo agli oneri erariali, non retrocedibili. Infine, sostiene la legittimità dell'addebito della penale e la non debenza delle spese legali, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, va rigettata l'istanza di sospensione del procedimento sollevata dall'intermediario in ragione del sotto specificato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. In particolare, alla CGUE è stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del supposto contrasto tra le note pronunce "Lexitor" e "Unicredit Bank Austria", al fine di precisare quali siano i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Invero, come già precisato dall'Arbitro nello scrutinare la medesima richiesta, «le "Disposizioni ABF" non prevedono ipotesi di sospensione per la detta evenienza» (Collegio di Napoli, decisione n. 8172/2025).

Passando al merito del ricorso, deve rilevarsi che il rimborso anticipato del finanziamento è regolato dall'art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 ("sentenza Lexitor"), ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

Nell'indicato contesto, il Collegio di coordinamento dell'Arbitro, con la decisione n. 26525 del 2019, ha chiarito che il principio di diritto enunciato dalla sentenza *Lexitor* risulta direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

L'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, co. 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, entrato in vigore il 26 maggio 2021. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

In tale scenario, l'art. 27, co. 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha sostituito i periodi secondo e seguenti della disposizione di cui sopra come segue: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Nel caso che ci occupa, il contratto è stato stipulato in data antecedente al 25.7.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021), quindi, per costante orientamento di questo Arbitro, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE). Sul punto, il Collegio di coordinamento, con la citata decisione n. 26525/2019, ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano declinare il criterio di rimborso dei costi *up-front* «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità». In mancanza di una clausola contrattuale del genere, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, fermo restando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi

territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie», rilevando, altresì, che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Orbene, il Collegio ha già avuto occasione di chiarire che sia le commissioni di intermediazione che le spese di istruttoria rientrano nei costi *up-front* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2746/2024).

In applicazione di questi principi e tenuto conto che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della rata 56/120, la somma che l'intermediario deve corrispondere al ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, ammonta a € 452,59, come di seguito specificata:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	56
rate residue	64

TAN ▶	4,11%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	53,33%
- in proporzione alla quota	30,44%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm intermediazione (up front)	€ 686,83	€ 366,31	☐	€ 209,07	☒	€ 0,00
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 426,67	☐	€ 243,52	☒	€ 0,00
☒			☐	☐		☐	€ 0,00
☒			☐	☐		☐	€ 0,00
☒			☐	☐		☐	€ 0,00
☒			☐	☐		☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 452,59
interessi legali	si ▼

Parte ricorrente domanda anche la restituzione integrale della commissione di estinzione anticipata versata nella misura pari ad € 226,64.

In tema, rilevano i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/2020, per cui «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.», e n. 11679/2021 che ha ulteriormente chiarito che «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuale per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Tenuto conto che al momento dell'estinzione del contratto, la durata residua era superiore a un anno e che il debito trascendeva l'importo di € 10.000, non ricorre alcuna ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, co. 3, TUB.

Dall'esame del conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 22.664,07, sicché l'indennizzo applicato risulta superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si

deducono i rimborsi eventualmente effettuati ivi compreso quello previsto nella tabella suindicata: 22.664,07 – 452,59 = € 22.211,48). È quindi dovuta la restituzione di quanto versato in eccedenza dal ricorrente per penale di estinzione anticipata, per un importo pari a € 4,53 (euro 222,64 – 222,11). Invece, nulla è dovuto per le spese legali. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Infine, si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 457,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE